

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì cinque del mese di ottobre, alle ore 11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Lombardi, Orneli e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado e Valeriani.*

E' assente: *l'Assessore Onorati.*

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 640

OGGETTO: Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2021 concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti” – Conferma riconoscimento del biodistretto “Valle di Comino”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità.

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12 concernente “Regolamento dei lavori della Giunta regionale”;
- VISTO il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrative”;
- VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” ed in particolare il comma 1 dell’articolo 36 a norma del quale “si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese;
- VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” ed in particolare l’art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l’individuazione alle Regioni;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’articolo 1, comma 499, che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con il seguente: “Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo”;
- TENUTO CONTO che la citata Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’ articolo 1, comma 499 punto 2 lettera h) include quali distretti del cibo anche i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, e associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività’

diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica, in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;

- CONSIDERATO** che la citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 all' articolo 1, comma 499 punto 3 stabilisce che “Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo”;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7775/2019 articolo 5 comma 1, a norma del quale “sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11, “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti” che in conformità della normativa dell'Unione Europea, Nazionale e Regionale in materia di agricoltura biologica, sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano Agricolo Regionale – P.A.R., ove approvato, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e i principi dell'agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, tenendo conto dei quattro principi dell'agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell'agricoltura biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione;
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 che all' articolo 2 definisce “i biodistretti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal P.A.R. ove approvato”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2021 concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”, approvato con deliberazione di Giunta regionale 02 febbraio 2021, n.51, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2019, n.11;
- VISTO** l'art. n. 13 del Regolamento regionale n.3/2021 “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti” in cui si dispone che i biodistretti riconosciuti ai sensi della Legge regionale 30 giugno 1998 n.21, quindi antecedentemente all'adozione del Regolamento stesso, ai fini dell'adeguamento alle disposizione in esso contenute, devono presentare alla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, domanda di conferma di riconoscimento, unitamente alla documentazione, qualora non già presentata nella precedente richiesta di riconoscimento;
- CONSIDERATO** che il biodistretto “Valle di Comino” è stato riconosciuto con DGR del 23 febbraio 2021 n.115;

- VISTA** quindi la nota prot. n. 392882 del 03/05/2021 con la quale la Direzione ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento regionale n.3/2021, richiedeva al biodistretto "Valle di Comino" l'invio della domanda di conferma del riconoscimento, unitamente alla relativa documentazione mancante;
- CONSIDERATO** che in data 02/09/2021 con Prot. n. 696538 è pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste la richiesta di conferma del riconoscimento del biodistretto "Valle di Comino", completa della relativa documentazione richiesta;
- CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. G02573 del 10/03/2021 veniva istituita la Commissione tecnica di valutazione, ai sensi dell'art.4, comma 1 del Regolamento regionale n.3/2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti";
- PRESO ATTO** che la Commissione tecnica si è riunita in data 09/09/2021 per esaminare la documentazione pervenuta ed effettuare l'istruttoria della conferma del riconoscimento del biodistretto "Valle di Comino";
- PRESO ATTO** del verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione tecnica in data 09/09/2021, nel quale si esprime esito positivo all'istruttoria;
- RITENUTO** di procedere, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 4 del Regolamento regionale n.3/2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti", alla conferma di riconoscimento del biodistretto "Valle di Comino";

DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di confermare, ai sensi dell'art 13 e dell'art. 4 del Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti", il riconoscimento del biodistretto "Valle di Comino".

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)